

**Schema di accordo con l'A.N.C.I.****Accordo per la realizzazione del progetto**

"Il Consiglio comunale o sovracomunale dei ragazzi: strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale"

tra

la Regione del Veneto (di seguito denominata "Regione") avente codice fiscale 80007580279, partita iva 02392630279 e sede a Venezia in Dorsoduro 3901, rappresentata da..., che interviene nel presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione del Veneto, sulla base di quanto disposto con..., in appresso, per brevità, denominata "Regione",

e

l'Associazione Regionale Comuni del Veneto (ANCI Veneto) avente codice fiscale 80012110245 e sede a Selvazzano (PD) in Via Cesarotti, 17, rappresentata da..., in qualità di legale rappresentante.

Premesso che, con la deliberazione numero... del..., la Giunta Regionale ha approvato lo schema del presente accordo;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (articolo 15), quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Il presente accordo ha per oggetto il supporto tecnico-progettuale ai Comuni capoluogo di provincia nell'attivazione o nell'implementazione dei Consigli comunali dei ragazzi; nel promuovere nel territorio regionale iniziative di informazione, conoscenza e partecipazione dei ragazzi alla vita sociale e politica delle comunità; nell'individuare proposte progettuali particolarmente significative, avviate dalle amministrazioni comunali, nell'accrescere la consapevolezza dell'importanza del ruolo dei ragazzi nel processo decisionale politico.

Articolo 2 - Impegni di ANCI Veneto

L'Associazione regionale dei Comuni del Veneto - ANCI Veneto dovrà garantire competenze con particolare riferimento alle seguenti attività:

1. supportare i Comuni capoluogo di provincia nell'attivazione o nell'implementazione dei Consigli comunali o sovracomunali dei ragazzi, istituiti in armonia con le linee guida per la costituzione e il funzionamento degli stessi approvate con la deliberazione di Giunta regionale n. --- del ---- (articolo 5, comma 1, L.R. n. 18/2020);
2. promuovere iniziative di informazione, conoscenza e partecipazione dei ragazzi alla vita sociale e politica locale e regionale in collaborazione con i Comune capoluoghi di provincia, nonché con gli istituti del sistema educativo di istruzione e formazione, con le università e le istituzioni ed enti culturali (articolo 5, comma 2, L.R. n. 18/2020);
3. supportare i Comuni capoluogo di provincia nell'indizione di un Avviso e nella successiva individuazione di tre progetti elaborati dai Consigli comunali o sovracomunali dei ragazzi che si sono contraddistinti per originalità e capacità di promuovere la consapevolezza dell'importanza del ruolo dei ragazzi nel processo decisionale politico (articolo 6 comma 3, L.R. n. 18/2020);
4. collaborare, in sinergia con le amministrazioni comunali coinvolte, nella realizzazione della "Giornata regionale dei Consigli dei ragazzi" durante la quale saranno attribuiti i premi di cui al precedente punto 3.



358ab4d5



Articolo 3 - Impegni della Regione

La Regione svolgerà un'attività di coordinamento e raccordo rispetto alle azioni che saranno realizzate nei territori al fine di garantire l'interazione dei consigli comunali o sovracomunali dei ragazzi attivati; favorire un coinvolgimento effettivo e partecipativo dei soggetti individuati dalla L.R. n. 18/2020 (istituti del sistema educativo di istruzione e formazione, università, istituzioni ed enti culturali.) nella realizzazione delle iniziative di informazione, conoscenza e partecipazione dei ragazzi alla vita sociale e politica; nonché promuovere e valorizzare buone prassi e progetti avviati. Curerà, col supporto tecnico di ANCI Veneto, tutti gli approfondimenti che si renderanno necessari, in base ad una concorde analisi della Regione e di ANCI Veneto.

Articolo 4 - Responsabilità del coordinamento delle attività

I responsabili designati per il coordinamento delle attività sono:

- per la Regione, il Direttore dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile della Direzione Servizi Sociali dell'Area Sanità e Sociale o suo delegato;
- per ANCI Veneto, il Direttore ANCI Veneto o suo delegato.

Articolo 5 - Modalità di erogazione dell'importo assegnato

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo la Regione trasferirà ad ANCI Veneto una somma pari ad euro 60.000,00 in unica soluzione ad avvenuta sottoscrizione dell'accordo e previa comunicazione, da parte di A.N.C.I. Veneto, indicante l'effettivo avvio delle attività.

2. Ai fini della rendicontazione, le voci di spesa ammissibili sono quelle relative alle azioni avviate volte a riconoscere il ruolo e favorire l'istituzione, lo sviluppo e l'interazione dei Consigli comunali dei ragazzi, nello specifico i costi:

- a) strettamente connessi alle azioni previste dal progetto;
- b) sostenuti nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente accordo e la data del termine del progetto;
- c) documentati con giustificativi originali e conformi alla normativa vigente in materia fiscale e contabile;
- d) se inerenti ai costi indiretti, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'ammontare dei costi preventivati e/o rendicontati (ivi compresi amministrazione e management, costi ordinari per attività di segreteria).

3. Vista la natura della collaborazione condivisa tra due enti pubblici e ricadente negli scopi istituzionali dei due enti, s'intende che l'attività in oggetto è al di fuori del campo di applicazione dell'I.V.A., ai sensi del comma quarto dell'articolo 4 del decreto numero 633 del 26.10.1972 del Presidente della Repubblica

4. ANCI Veneto è tenuta, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività, alla presentazione di una dettagliata relazione sulle attività svolte e della rendicontazione finale delle spese sostenute.

5. Nel caso in cui la spesa rendicontata sia inferiore a quella concessa dalla Regione, ANCI Veneto sarà tenuta alla restituzione della maggiore erogazione.

Articolo 6 - Risultati, proprietà degli elaborati e riservatezza

1. Spetta alla Regione il compito di verificare:

- a) la conformità delle attività realizzate rispetto alle previsioni del presente accordo;
- b) la congruità della documentazione giustificativa di spesa prodotta;
- c) la relazione sui risultati raggiunti.

2. I risultati dell'attività saranno patrimonio comune della Regione e di ANCI Veneto e potranno essere utilizzati per le rispettive finalità d'istituto.

3. La pubblicazione e la diffusione dei risultati dovrà avvenire con l'indicazione sia della Regione che di ANCI



358ab4d5



Veneto.

4. La Regione e ANCI Veneto si impegnano ad osservare e a far osservare, ai loro rispettivi collaboratori, l'obbligo di non divulgare a terzi e a non utilizzare, eccetto che per gli scopi del presente accordo, informazioni di natura confidenziale quali, ad esempio, informazioni tecnico-amministrative e operative, progetti presenti e futuri, strategie o, comunque, informazioni che, nel momento della divulgazione, non siano ancora di pubblico dominio.

Articolo 7 – Durata

1. Il programma di lavoro avrà la durata di 12 mesi e decorre dalla data della sottoscrizione dell'accordo.
2. Il presente accordo potrà essere prorogato di 6 mesi, nel caso in cui ciò, con parere debitamente motivato, sia concordemente ritenuto necessario e utile dai responsabili del coordinamento delle attività della Regione e di ANCI Veneto, senza oneri aggiuntivi per la Regione del Veneto, oltre a quelli di cui all'articolo 5.

Articolo 8 – Responsabilità nei confronti di terzi

1. ANCI Veneto esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente accordo.
2. La Regione e ANCI Veneto prendono atto che gli obblighi previsti dal decreto-legislativo 9.4.2008, numero 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” gravano sull'ente ospitante per quanto riguarda il personale che si trovasse presso di esso nell'espletamento di attività connesse all'attuazione del presente accordo.

Articolo 9 – Recesso

1. Qualora l'attuazione dell'accordo dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità definite, A.N.C.I. Veneto si impegna ad eliminare le cause di tale difformità entro il termine che, a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata, sarà fissato dalla Regione.
2. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione dell'importo di cui all'articolo 5, previa diffida ad adempiere entro un ulteriore termine, anch'esso comunicato a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata.
3. Trascorso inutilmente l'ulteriore termine concesso ad A.N.C.I. Veneto, il presente accordo è risolto di diritto.
4. Il recesso della Regione non avrà effetto per la somma già erogata ed utilizzata da A.N.C.I. Veneto per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 10 – Controversie

1. Foro competente a giudicare tutte le controversie che possono insorgere fra le parti nell'applicazione del presente accordo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà quello di Venezia.
2. In pendenza del giudizio, le parti non sono sollevate da alcuno degli obblighi previsti nel presente accordo.

Articolo 11 - Spese di bollo

Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato B, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 642.

Articolo 12 - Registrazione

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, numero 131.



358ab4d5



Articolo 13 - Firma digitale

Il presente accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica avanzata o con altra firma elettronica qualificata, di cui al Decreto-Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, in particolare, rispettivamente, dell'articolo 24 e articolo 1.

Articolo 14 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si fa rinvio alle norme legislative vigenti in materia e ai regolamenti delle parti.

Per la Regione del Veneto
il Direttore
dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori
Giovani e Servizio civile

Per ANCI Veneto
Il Rappresentante legale



358ab4d5

